

## Normativa sulla Trasparenza Bancaria

### Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela

#### Apertura di credito Legge 662/96 con garanzia FDG

#### Non consumatore

Data pubblicazione: 11/01/2022

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica : BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' PER AZIONI

Forma Giuridica : S.P.A

Sede Legale e Amministrativa: VIA R. BUCCI, 61 - MORCIANO DI ROMAGNA - RN

Indirizzo Telematico : info@bancavalconca.it

Sito Internet: www.bancavalconca.it

Patrimonio : 106.080.625,87 EUR Capitale Sociale : 27.284.034,06 EUR

Riserve dell'Istituto : 78.796.591,81 EUR

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n 627.00

Codice ABI n. 05792

Codice Fiscale : 00125680405 P.Iva. : 00125680405

Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini - n.16601

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

#### CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con l'apertura di credito in conto corrente la Banca tiene a disposizione del Cliente una determinata somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con facoltà per il Cliente di addebitare il conto corrente oltre il saldo disponibile e nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante emissione di assegni bancari) in una o più volte l'importo messogli a disposizione e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito, con facoltà dello stesso Cliente di riutilizzare le rimesse ma sempre nel limite della somma messagli a disposizione dalla Banca (im-porto totale del credito).

Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti della somma messagli a disposizione e la Banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).

Se la Banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni pattuiti per detta fattispecie nel presente Foglio informativo.

Nel caso in cui l'importo totale del credito venga concesso in forma di apertura di credito "a rientro" valgono le regole di cui sopra, con la precisazione che per effetto di detta forma tecnica di apertura di credito a tempo determinato l'importo totale del credito messo a disposizione subisce delle decurtazioni automatiche e parziali a scadenze prestabilite dalle parti: entro le predette scadenze il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca l'importo delle decurtazioni medesime, oltre agli accessori, in modo tale che sul conto corrente non si verifichino mai sconfinamenti in relazione al credito concesso tempo per tempo dalla Banca fino alla naturale scadenza dell'apertura di credito "a rientro".

Nel caso in cui l'importo totale del credito venga concesso in forma di Delta fido valgono le regole di cui sopra, con la precisazione che per effetto di detta forma tecnica di apertura di credito la Banca, subordinatamente alla

presentazione per l'incasso al salvo buon fine del portafoglio commerciale del Cliente, tiene a disposizione dello stesso Cliente, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, le somme corrispondenti agli importi degli effetti tempo per tempo accettati dalla Banca fino alla concorrenza dell'importo massimo pattuito dalle parti, e in eccedenza alle disponibilità esistenti sul conto corrente anche se tali disponibilità derivino da eventuali di-verse aperture di credito accordate dalla Banca.

La presente apertura di credito è riservata alle Piccole/Medie Imprese (PMI); per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet (<http://www.fondidigaranzia.it/>).

Il fondo nazionale di garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Medio Credito Centrale Spa, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

La percentuale di copertura del fondo di garanzia PMI ex L. 662/96 arriva fino a un massimo dell'80% dell'importo del credito erogato in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 2.500.000,00 (importo massimo variabile in base alla tipologia di impresa richiedente. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)).

Tale massimale può essere utilizzato attraverso una o più operazioni e senza un limite al numero di operazioni effettuabili.

L'istruttoria in termini di verifica dei requisiti di ammissibilità ai benefici della Legge 662/96 e la raccolta della documentazione necessaria alla richiesta potrebbe essere eseguita per conto della Banca dalla società NSA Spa..

Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca, all'atto dell'attivazione del credito, le spese da questa sostenute in fase di istruttoria quali le spese per la consulenza prestata da NSA Spa e la commissione dovuta per il rilascio della garanzia a valere sul Fondo di Garanzia come indicato nelle condizioni economiche (importi che verranno retrocessi dalla Banca rispettivamente alle società di intermediazione creditizia NSA S.p.A. e a Medio Credito Centrale).

Sulla quota del credito garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria; tali garanzie possono invece essere acquisite sulla parte residua del credito (qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del citato pegno). Sono invece acquisibili sull'intero credito garanzie personali nonché vincoli o specifiche cautele.

In ogni caso la Banca si riserva di valutare il merito creditizio del soggetto richiedente.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca all'atto dell'erogazione del credito le spese da questa sostenute per la presentazione della pratica e per la commissione dovuta per il rilascio della garanzia a valere sul Fondo Centrale di Garanzia come indicato nelle condizioni economiche (importo che verrà retrocesso dalla Banca a Medio Credito Centrale).

## **Principali rischi**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio tasso; possibili variazioni in senso sfavorevole, sulla base delle fluttuazioni di mercato, dei tassi applicati all'apertura di credito; per esempio l'aumento del tasso cosiddetto "passivo" o "dare" comporterebbe l'incremento degli interessi da pagare sull'utilizzo del fido;

- rischio variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l'aumento delle spese per l'invio periodico della documentazione di trasparenza comporta un maggior onere a carico del cliente.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

#### Esempio di affidamento con durata determinata

Il Taeg è calcolato assumendo un affidamento di € 1.000.000,00 utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Durata del contratto : 18 mesi meno un giorno

Tasso di interesse: 8%

Cmf : 2,00 % annuale

Commissione FDG per rilascio garanzia: € 24.000,00

Costo pratica a favore di NSA: € 1.769,00

Spese gestione conto corrente: € 226,00 (comprehensive di Bolli di legge)

**TAEG contrattuale 12,185 %**

Costo Totale del Credito contrattuale Euro 175.536,06

Importo Totale Dovuto contrattuale Euro 1. 175.536,06

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre Condizioni Economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Durata massima	18 mesi meno un giorno
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	8,00 %
		Commissione onnicomprensiva	0,50% trimestrale
		Spese per mancato perfezionamento di pratiche di affidamento deliberate, su richiesta documentata del cliente, e non perfezionate dallo stesso	fino € 50.000,00 € 100,00 da € 50.000,00 a € 200.000,00 € 200,00 oltre € 200.000,00 € 300,00
		<b>Penale abbandono delibera FDG</b>	€ 300,00
		Commissione FDG per rilascio garanzia	Fino a un massimo del 3% dell'importo garantito
		Costo pratica a favore di NSA	richieste fino a € 100.000,00 : € 950 + Iva richieste da € 100.001,00 a € 250.000,00: € 1.250 + Iva richieste da € 250.001,00: € 1.450 + Iva

<b>CONTEGGIO INTERESSI</b>		Costi di mediazione a favore NSA	Come da fattura inviata direttamente da NSA al cliente	
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	14,50 %	
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	45,00 EUR(*)	
	<b>Sconfinamenti - assenza di fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	Tasso debitore per scoperto di c/c	14,50 %
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido		45,00 EUR(*)
		Periodicità		Annuale
		Modalità di calcolo degli interessi		Viene utilizzato l'anno civile

(\*) La CIV è applicata in ogni caso in cui la Banca consente al cliente l'utilizzo di somme di denaro o addebiti in c/c in misura eccedente rispetto all'importo dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido), avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 delle Legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente può essere consultato in Filiale e sul sito internet della banca [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it)

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto contestato, con un preavviso di 15 giorni.

Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione in dipendenza del Contratto.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna).

La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è l'Ufficio Reclami all'interno della Funzione Legale e Segreteria Societaria.

E' consentito l'inoltro a mezzo:

1. Posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: [Contenzioso@bancavalconca.it](mailto:Contenzioso@bancavalconca.it);
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [Legalepec@bancavalconca.com](mailto:Legalepec@bancavalconca.com);
4. Fax: 0541/987802.

L'Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, Tel. 06/674.821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).  
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente unitamente alla banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c.).

## LEGENDA

<b>Apertura di credito (fido o affidamento)</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Commissione di messa a disposizione fondi</b>	Commissione calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento.
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione che il cliente e' tenuto a corrispondere nel caso in cui la Banca ritenga di eseguire eventuali disposizioni oltre i limiti della pattuita apertura di credito: detta commissione è commisurata ai costi sostenuti dalla banca.
<b>Spese di istruttoria</b>	Spese che il Cliente deve pagare alla Banca nel caso in cui, prima della stipula del contratto, la determinazione delle condizioni economiche sia effettuata sulla base di un'istruttoria con conseguente consegna al Cliente di documenti personalizzati
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del credito per il Cliente al dettaglio espresso in percentuale annua;